



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

25/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maristella FILOMENA Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **9298** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **22380** reso dall'agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione della Provincia di Matera per l'esercizio finanziario 2022, depositato presso la Segreteria della Sezione in data 31/10/2023.

promosso nei confronti di

Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la provincia di Matera, CF. e P.IVA 13756881002, non costituita nel presente giudizio.

- Udito nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione unificata di deferimento** n. 208/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio

	avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dall'agente contabile Agenzia delle	
	entrate – agente per la riscossione per la Provincia di Matera per l'esercizio	
	2022.	
	2. Il Magistrato istruttore – constatato che il conto risultava regolarmente	
	firmato e parificato - rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell'esame del conto poiché non è ancora scaduto	
	il termine per la presentazione della dichiarazione di discarico da parte	
	dell'agente della riscossione, trattandosi di rapporti non ancora esauriti in	
	quanto l'agente contabile può proseguire nelle attività esecutive anche oltre il	
	termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto in ragione tanto del	
	disposto di cui all'art. 1, commi 684-687, L. 190/2014 (vigente fino al 7 agosto	
	2024) quanto del disposto di cui al successivo art. 1 co. 253 L. 197/2022. Il	
	Magistrato istruttore ha evidenziato che tale circostanza non consente	
	l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito del conto ed è, perciò,	
	preclusiva della procedibilità del giudizio. Per le ragioni esposte, il Magistrato	
	istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità del conto	
	giudiziale n. 22380, previa fissazione dell'udienza per la discussione del	
	giudizio, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell'art. 147	
	c.g.c..	
	3. Con <u>decreto presidenziale</u> del 14 gennaio 2026 – comunicato a mezzo	
	PEC all'agente contabile in data 16 febbraio 2026 – è stata fissata per la	
	discussione del giudizio epigrafato l'udienza del 14 aprile 2026, e con separato	
	decreto è stato nominato il giudice relatore.	
	4. L'agente contabile non si è costituito nel presente giudizio.	
	5. All' <u>udienza del 14 aprile 2026</u> , il Pubblico Ministero ha chiesto	
	2	

	l'improcedibilità del conto concordando con la relazione del giudice istruttore	
	e il giudizio è stato riservato per la decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue in punto di <u>diritto</u> .	
	6.1 Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va	
	precisato che in linea di principio l' improcedibilità del giudizio può essere	
	pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto	
	presentato, ma solo nei casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	Inoltre, in ipotesi di conti resi dall'Agente della riscossione, deve considerarsi	
	se i conti sono improcedibili alla luce della specifica normativa esistente in	
	materia (i.e. art. 1, commi 684-687 L. 190/2014 e ss.mm.ii., di cui di seguito	
	più diffusamente sarà detto) ed alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza	
	di appello (cfr. Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n.	
	62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n.	
	79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui, qualora non sia scaduto il termine	
	per la presentazione delle dichiarazioni di scarico da parte dell'agente della	
	3	

	riscossione - trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della	
	riscossione e l'ente che si affida all'agente per la riscossione delle proprie	
	imposte - <i>“una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando</i>	
	<i>scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il conto va</i>	
	<i>valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti</i>	
	<i>effettuati dal contabile nel periodo di gestione”</i> , in quanto solo da quel	
	momento potrà aversi un quadro compiuto della <i>“situazione a credito, debito</i>	
	<i>ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”</i> (sent. Prima Sez.	
	Centrale Appello n. 73/2017 cit).	
	6.2 Il conto in esame è stato regolarmente firmato dall'agente contabile e	
	munito del visto di regolarità amministrativo contabile della competente	
	Ragioneria territoriale dello Stato, sicché sotto tale profilo deve ritenersi	
	procedibile.	
	6.3 Quanto all'esame della procedibilità / improcedibilità del conto	
	relativamente alla proroga dei termini per la riscossione , deve farsi	
	riferimento all'art. 10, comma 2 – ter del decreto legge n. 35 del 2013, come	
	modificato dal decreto legge n. 210 del 2015 e dall'art. 1, commi 684-687,	
	della legge n. 190 del 2014, disposizioni che consentono all'agente contabile	
	di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza	
	dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi inevitabilmente impediscono che	
	<i>“le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò</i>	
	<i>non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò</i>	
	<i>discaricabili”</i> (sent. n. 73/2017 Prima Sez. Centrale Appello cit.). Analoghi	
	principi si ritrovano nelle proroghe dettate: i) dall'art. 1, comma 10	
	quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4	
	4	

	dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma	
	684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente: “ <i>le comunicazioni</i>	
	<i>di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°</i>	
	<i>gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno</i>	
	<i>cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero</i>	
	<i>dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli</i>	
	<i>consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli</i>	
	<i>consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna</i>	
	<i>partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo</i>	
	<i>al 2021”</i> ; ii) dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018, come	
	convertito ex lege n. 136 del 2018 , che ha nuovamente sostituito il primo	
	periodo del comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il	
	seguente: “ <i>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli</i>	
	<i>agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da</i>	
	<i>soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del</i>	
	<i>Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono</i>	
	<i>presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre</i>	
	<i>2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità</i>	
	<i>di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno</i>	
	<i>successivo al 2026»</i> ; iii) dall’art. 1 c. 253 della L. 197/2022 , che ha apportato	
	all’art. 1 della L. 190/2014 le seguenti modificazioni: a) Al comma 684, il	
	primo periodo è sostituito dal seguente: “ <i>le comunicazioni di inesigibilità</i>	
	<i>relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000</i>	
	<i>al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano</i>	
	<i>di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle</i>	
	5	

	<i>entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal</i>	
	<i>2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al</i>	
	<i>2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro</i>	
	<i>il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2032”.</i>	
	Dall’esame del conto oggetto di giudizio effettuato alla luce della sopra citata	
	normativa emerge dunque che si tratta di rapporti non ancora definiti tra	
	l’agente della riscossione e la Provincia di Matera, sicché una pronuncia del	
	giudice contabile sul conto potrà essere resa solo quando scadranno i termini	
	per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto il conto dovrà essere	
	valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed i versamenti effettuati	
	dal contabile nel periodo di gestione. Come evidenziato dalla Prima Sezione	
	di Appello della Corte dei conti e sopra già riferito, infatti “ <i>Solo in tale</i>	
	<i>momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito,</i>	
	<i>quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione</i>	
	<i>affidata al contabile”</i> (cfr. Sez. I App., sent. n. 79/2017).	
	Per mera completezza si evidenzia che non risulta temporalmente applicabile	
	al caso in esame la disciplina di cui al D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che all’art.	
	3 ha previsto il discarico automatico ed anticipato per le quote affidate	
	all’Agenzia delle entrate riscossione a decorrere dall’1 gennaio 2025. Il	
	predetto Decreto ha inoltre previsto che per le quote affidate precedentemente	
	(prima dell’1 gennaio 2025), il discarico avverrà secondo quanto previsto da	
	futuri provvedimenti attuativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà	
	presentare un’apposita commissione, nominata con decreto del MEF, e ciò con	
	6	

	una precisa cadenza temporale, ivi definita (il 31 dicembre 2025, per i carichi	
	affidati dal 2000 al 2010; il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011	
	al 2017; il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024). Non	
	essendo stati pubblicati, ad oggi, i decreti attuativi, la norma non può trovare	
	dunque applicazione per le quote affidate all'Agenzia delle entrate prima	
	dell'1 gennaio 2025.	
	Deve evidenziarsi, inoltre, che al fine di riordinare in un unico corpus	
	normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e	
	riscossione dei tributi è stato approvato il c.d. "Testo unico in materia di	
	versamenti e riscossione", ossia il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025,	
	le cui disposizioni si applicheranno - per effetto della modifica disposta	
	dall'art. 4, comma 4, del d.l. 200/2025, all'articolo 243, comma 1 del d.lgs.n.	
	33/2025 - <u>a decorrere dal 1° gennaio 2027</u> . L'articolo 215 del Testo Unico ha	
	previsto peraltro che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024 si	
	consoliderà il discarico programmato per masse storiche di carichi, recependo	
	e stabilizzando nel nuovo corpo normativo unitario del d.lgs. n. 33/2025	
	l'assetto già introdotto dal d.lgs. n.110/2024: il discarico avverrà dunque	
	secondo le modalità e tempistiche definite dai decreti attuativi adottati sulla	
	base delle proposte della Commissione tecnica. In considerazione dei tempi di	
	entrata in vigore delle nuove norme e della circostanze che nessun	
	provvedimento attuativo sulle modalità e tempistiche di applicazione della	
	nuova normativa per le quote affidate prima dell'1.1.2025 è stato ancora	
	pubblicato, deve trovare quindi applicazione la citata previgente normativa	
	(art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.), con	
	conseguente possibilità per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di continuare	
	7	

	a riscuotere le quote oggetto del conto giudiziale di cui al presente giudizio.	
	6.4 Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u> risulta <i>ex</i>	
	<i>actis</i> che non si può procedere all'esame nel merito, non essendo il conto	
	disarcicabile poiché si tratta di rapporti non ancora esauriti.	
	Pertanto, in ragione della persistente possibilità di continuare a riscuotere le	
	imposte affidate all'agente contabile, il giudizio deve essere dichiarato	
	improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	7. La complessità in diritto e la novità della questione dell'applicabilità del	
	D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la	
	compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul presente giudizio afferente al conto iscritto	
	al n. 22380 del Registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto;	
	- manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti al P.M.	
	- compensa le spese.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO)	(Dott. Luigi CIRILLO)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 28 maggio 2026	
	Il Funzionario responsabile	
	8	

[illegible][illegible]